

Edizione di lunedì 12 giugno 2017

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La registrazione di un brevetto all'estero rimane esclusa dal quadro RW

di **Marco Bargagli**

DICHIARAZIONI

La cessione delle eccedenze Ires: il quadro RK

di **Federica Furlani**

CRISI D'IMPRESA

Crediti prededucibili e attivo fallimentare insufficiente

di **Lucia Recchioni**

IVA

Sanzioni da inadempimenti connessi al reverse charge

di **Alessandro Bonuzzi**

ADEMPIMENTI

Diritto annuale CCIAA: in arrivo maggiorazioni fino al 20%

di **Dottryna**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La registrazione di un brevetto all'estero rimane esclusa dal quadro RW

di **Marco Bargagli**

Come noto, il quadro RW **deve essere compilato**, ai fini del **monitoraggio fiscale**, dalle **persone fisiche** residenti in Italia che **detengono investimenti all'estero** ed **attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà** o di altro **diritto reale**, indipendentemente dalle **modalità della loro acquisizione** e, in ogni caso, ai fini dell'**imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE)** e dell'**imposta sul valore dei prodotti finanziari**, dei **conti correnti** e dei **libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE)**.

In merito, il contribuente **deve indicare** la **consistenza degli investimenti e delle attività** detenute all'estero nel **periodo d'imposta**, considerando che tale obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del medesimo periodo **ha totalmente disinvestito le attività estere**.

Sulla **specifica materia**, come espressamente previsto dalle **istruzioni di compilazione** della **dichiarazione dei redditi "PF 2017"** per il **periodo d'imposta 2016**, l'**obbligo di monitoraggio non sussiste**, nei seguenti casi:

- per i **depositi ed i conti correnti bancari** costituiti all'estero il cui **valore massimo complessivo**, raggiunto nel **corso del periodo d'imposta**, non sia superiore a **15.000 euro** (ex [articolo 2 della L. 186/2014](#)), restando comunque a carico del contribuente l'obbligo di compilazione del quadro **qualora sia dovuta l'IVAFE**;
- per le **persone fisiche** che **prestano lavoro all'estero** per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e per le **persone fisiche che lavorano all'estero** presso **organizzazioni internazionali** cui aderisce l'Italia la cui **residenza fiscale** nello Stato sia determinata, in **deroga** agli ordinari criteri previsti dall'ordinamento domestico (ex [articolo 2 del Tuir](#)), in base ad **accordi internazionali ratificati**;
- per i **contribuenti residenti in Italia** che prestano la propria **attività lavorativa in via continuativa** all'estero in **zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi**, con riferimento agli investimenti ed alle **attività estere di natura finanziaria** detenute nel paese in cui **svolgono la propria attività lavorativa**.

Inoltre, il quadro RW **non va compilato** per le **attività finanziarie e patrimoniali** affidate in gestione o in amministrazione **agli intermediari residenti** e per i **contratti** comunque **conclusi attraverso il loro intervento**, qualora i flussi finanziari ed i redditi derivanti da tali attività e contratti **siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva** dagli intermediari stessi.

Con riferimento alla **rilevanza**, ai fini dichiarativi, di un **brevetto registrato all'estero**, è recentemente intervenuta la **sentenza n. 1779/17 del 20 aprile 2017**, emessa dalla **Commissione Tributaria Regionale Lombardia** (sezione 17 di Milano).

Nello specifico, a parere del giudice di secondo grado, la **registrazione di un brevetto** effettuata in uno Stato estero **non rappresenta un'attività finanziaria** e, come tale, **non deve essere indicata** nella dichiarazione Redditi 2017 (in corrispondenza del **quadro RW**).

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, al **soggetto passivo d'imposta**, la violazione dell'[articolo 4 del D.L. 167/1990](#), per **non aver comunicato** nel prescritto quadro RW – sezione III – della dichiarazione dei redditi, uno **specifico atto** con il quale era stato **risolto un contratto** avente ad oggetto la **cessione di brevetti** validi all'estero, **precedentemente stipulato** in favore di una società estera.

Il giudice di *merito* **ha accolto il ricorso del contribuente** rilevando, in via preliminare, che: *“l'articolo 4 del D.L. 167/1990 prevede che i soggetti residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta **detengono investimenti all'estero** ovvero **attività estere di natura finanziaria** devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi”*.

La normativa di riferimento sancisce che: *“nella dichiarazione dei redditi deve essere **altresi indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero** che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le **attività estere di natura finanziaria** e che tale obbligo sussiste nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti **detengano investimenti e attività finanziarie della specie**. Presupposto degli obblighi dichiarativi indicati dalla normativa richiamata **è la natura estera degli investimenti e delle attività di natura finanziaria**, categorie che nella loro **estensione lessicale** possono certamente ricomprendere la **titolarità di brevetti** ... omissis ...”*.

Nel caso esaminato, sulla **base della documentazione prodotta dal contribuente**, i brevetti in rassegna risultavano:

- **tutti di proprietà del ricorrente**, cittadino italiano **residente in Italia**;
- essere stati **registrati in Italia** tramite società italiane e, successivamente, **oggetto di estensione** in vari paesi del mondo sia **europei che extra-europei**;
- concessi in **uso esclusivo** ad una **società terza italiana**, che ne aveva curato l'**utilizzo e lo sfruttamento economico** nell'ambito della **propria attività industriale**, versando un **corrispettivo al ricorrente** sottoposto a regolare **prelievo fiscale**.

La Commissione Tributaria Regionale ha rilevato, nel merito, che la circostanza che tali brevetti, **depositati in Italia** ed **oggetto di sfruttamento** a seguito di un contratto stipulato con una società italiana, siano stati sottoposti a meccanismi di **estensione e validità** all'estero **non qualifica** tali **beni immateriali** come **investimenti od attività finanziarie estere**.

Di contro, l'obbligo dichiarativo previsto dall'[articolo 4, comma 2, del D.L. 167/1990](#)

presuppone la **qualificazione dell'oggetto del contratto** quale **bene immateriale costituente investimento all'estero** la quale, sulla base delle considerazioni sopra indicate, **risulta esclusa**.

Infatti, la normativa di riferimento in tema di **monitoraggio delle attività finanziarie estere** pone l'obbligo dichiarativo solo per la **detenzione di investimenti all'estero** ovvero per la **detenzione di attività estere di natura finanziaria**, attraverso cui possono essere **conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia**, *"caratteristiche non ravvisabili nei brevetti intestati al ricorrente"*.

In buona sostanza, sulla base del **tenore letterale della norma**, risulta chiaro che il contribuente ha l'obbligo di denunciare solo la **detenzione di attività finanziarie all'estero** e se lo stesso non adempie all'obbligo di Legge, opera la **sanzione per omessa dichiarazione**, sulla base della **"presunzione di redditività"** dell'investimento.

In conclusione, confermando la decisione di *prime cure*, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha sancito che **l'estensione di un brevetto all'estero** non consente di qualificare detto bene in termini di **attività finanziaria detenuta all'estero**, ma solo di **ampliare la protezione brevettuale** oltre i **confini nazionali**, dal momento che la Legge sui brevetti **offre una tutela territorialmente limitata**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

La cessione delle eccedenze Ires: il quadro RK

di **Federica Furlani**

L'[articolo 43-ter del D.P.R. 602/1973](#) prevede che le **eccedenze dell'Ires** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti **appartenenti ad un gruppo** possono essere **cedute alle altre società** che ne fanno parte.

A tali effetti, appartengono al gruppo:

- **l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante;**
- **le società controllate.**

Si considerano controllate a questo fine **solo società di capitali**, e quindi società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute:

- direttamente dall'ente o società controllante
- o per il tramite di altra società controllata,

per una **percentuale superiore al 50% del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.

La cessione può riguardare anche solo **parte** dell'eccedenza dell'Ires; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. 241/1997, in **diminuzione dei versamenti** d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a **rimborso**.

Dal punto di vista degli **adempimenti** che devono essere seguiti nel caso di cessione di crediti Ires infragruppo, la società o l'ente cedente deve, **a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi** da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa:

- i dati dei soggetti cessionari;
- gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il cessionario acquisisce **irreversibilmente** la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere **utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente** (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Il cessionario deve indicare, **nella prima dichiarazione** dei redditi presentata dalla data in cui la

cessione si considera effettuata:

- i soggetti cedenti,
- le date di effettuazione delle cessioni;
- distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata.

Nelle successive dichiarazioni, sempre il cedente dovrà indicare la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.

In particolare, i dettagli delle operazioni di cessione sopra descritte devono essere forniti nel **quadro RK** del modello Redditi; in tal modo si evita la **procedura più onerosa** prevista dall'[articolo 43-bis D.P.R. 602/1973](#) che richiede, al fine di perfezionare la cessione del credito, la forma dell'**atto pubblico** o della scrittura privata autenticata e la notifica dell'atto all'Agenzia delle Entrate e al concessionario della riscossione.

Per quanto riguarda la compilazione del quadro RK, la **Sezione I – Credito ceduto** verrà compilata dalla cedente, indicando al rigo RK1 l'ammontare totale dell'eccedenza Ires oggetto di cessione, e nei rigi successivi il codice fiscale del/dei soggetto/i cessionario/i e il relativo importo ceduto.

Sezione I Credito ceduto	RK1 Eccedenze dell'IRES cedute a società o ente del gruppo			
				,00
	RK2	1 Codice fiscale	2 Importo	,00
	RK3			,00

Il soggetto **cessionario** dovrà invece compilare la **Sezione III – Crediti ricevuti**, indicando nei rigi RK12 e successivi, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente) e gli importi ricevuti.

La casella di **colonna 2** va compilata nel caso in cui il credito ricevuto sia stato determinato nell'ambito del **gruppo consolidato**.

Sezione III Crediti ricevuti	RK12				
	1	Codice fiscale	2 Consolidato	3 Data	4 Importo
					,00
	RK13				,00

Dovrà inoltre compilare la **sezione VI – Utilizzo delle eccedenze** per monitorare l'utilizzo delle eccedenze ricevute e il relativo importo ancora a credito.

Sezione VI Utilizzo delle eccedenze	RK20 Totale eccedenze ricevute (da RK12 a RK16)		,00
	RK21 Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		,00
	RK22 Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24		,00
	RK23 Importo utilizzato in diminuzione degli acconti dell'IRES		,00
	RK24 Totale eccedenze disponibili (RK20+RK21-RK22-RK23)		,00
	RK25 Importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES		,00
	RK26 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva		,00
	RK27 Eccedenza a credito		,00

Il **quadro RK** deve inoltre essere utilizzato in caso di **interruzione del regime di trasparenza fiscale** (Sezione II – *Acconto ceduto* e Sezione V – *Acconti ricevuti da soggetti partecipanti*) e di **interruzione del regime di consolidato fiscale** (Sezione IV – *Acconto ricevuto dal consolidato*).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

CRISI D'IMPRESA

Crediti prededucibili e attivo fallimentare insufficiente

di **Lucia Recchioni**

In molte occasioni, l'**attivo fallimentare** è di importo talmente esiguo da non riuscire a soddisfare totalmente i **creditori prededucibili**, o, addirittura, da non consentire il pagamento del **compenso** liquidato al **curatore fallimentare**.

Sul punto si rende preliminarmente opportuno ricordare che possono essere considerati **prededucibili**, ai sensi dell'[articolo 111 L.F.](#), i crediti *“così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”*.

Il successivo [articolo 111-bis L.F.](#) chiarisce quindi che i **crediti prededucibili liquidi, certi e non contestati** per collocazione e per ammontare possono essere soddisfatti **al di fuori del procedimento di riparto** se l'**attivo** è presumibilmente **sufficiente** a soddisfare **tutti i titolari** di detti **crediti**.

Il successivo **comma 4** del medesimo articolo, stabilisce invece che, nel caso in cui l'**attivo** sia **insufficiente**, la distribuzione deve avvenire secondo i **criteri** della **graduazione** e della **proporzionalità**, conformemente **all'ordine** assegnato dalla **legge**.

In considerazione di quanto appena esposto, pare evidente che il **curatore fallimentare**, nell'ambito della **procedura**, sia tenuto a pagare i **crediti prededucibili** con **prudenza**, ovvero solo se l'**attivo** è **presumibilmente sufficiente** a pagare tutti i detti crediti.

Se, invece, il curatore, **non consapevole** dell'**insufficienza** dell'**attivo**, soddisfa alcuni **creditori prededucibili** senza tener conto delle loro **cause di prelazione**, il creditore **pretermessso** può **agire** nei confronti del **curatore** stesso al fine di vedersi riconosciute le ragioni di **credito**.

Allo stesso modo, il **pagamento** di **creditori prededucibili** in corso di procedura potrebbe causare la successiva **mancanza** di **disponibilità** per il pagamento delle **spese di giustizia**, causando così un **danno all'Erario**.

Pertanto, nel caso in cui le **somme disponibili** siano di **importo esiguo** (o, comunque, i **crediti prededucibili** siano di **ammontare rilevante**), è opportuno attendere il **piano di riparto** e distribuire le somme rispettando i già richiamati principi di **graduazione** e **proporzionalità**, aprendo il **concorso sostanziale** tra i crediti prededucibili e seguendo l'**ordine legittimo delle cause di prelazione**.

Sul punto, tuttavia, la **dottrina** non ha mancato di sottolineare alcune **contraddizioni**.

Il curatore fallimentare, infatti, in sede di **riparto**, dovrà distinguere, tra i **crediti prededucibili**, quelli ai quali può essere riconosciuto un **privilegio**, individuando, poi, **il grado** stesso di **privilegio**.

Nel farlo dovrà quindi agire in **completa autonomia** (nell'ovvio rispetto delle **disposizioni di legge**), non essendo prevista, per i **crediti prededucibili**, la fase di **ammissione allo stato passivo fallimentare**: ne consegue che i **creditori della massa** non saranno tenuti a **richiedere e dimostrare** il loro **grado di privilegio**.

Il tutto senza considerare che il curatore potrebbe essere costretto a **contrarre dei debiti della massa** pur sapendo di **non poterli poi onorare**, o, comunque, sapendo di poterli **soddisfare solo in occasione del riparto finale**: si renderebbe in questi casi quantomeno utile **un'informativa** alla controparte, al fine di comunicare che le **spese prededucibili** potrebbero non essere soddisfatte per mancanza di **attivo fallimentare**.

Si pensi, a mero titolo di **esempio**, ai **fallimenti** che dispongono di un **attivo** rappresentato principalmente da **crediti incagliati** di importo rilevante.

In questo caso il **curatore** dovrà necessariamente rivolgersi ad un **legale** per tentare almeno di **recuperare il credito**, ma il legale stesso, all'**esito infruttuoso** della **procedura di riscossione**, potrebbe non essere soddisfatto in alcun modo per **mancanza dell'attivo**.

Ancor più grave sarebbe poi l'ipotesi in cui l'**attivo disponibile** sia **insufficiente** persino per il pagamento integrale del **compenso** del **curatore fallimentare**.

Sul punto va sottolineato che, seguendo il già citato criterio della **graduazione e proporzionalità**, il **compenso** del **curatore fallimentare** dovrebbe essere classificato tra le "**spese di giustizia**" di cui agli [articoli 2755 e 2770 cod. civ.](#), e, tra le anzidette spese di giustizia dovrebbero essere ricomprese, tra l'altro, almeno le spese del **campione fallimentare**, le quali, essendo di **pari grado**, dovrebbero essere soddisfatte **pro-quota**.

Con il noto **decreto del Tribunale di Milano del 09.01.2014** è stato infatti chiarito che il **compenso** del **curatore fallimentare**, rappresentando un "**costo**" **necessario e ineliminabile** della **procedura**, **deve essere pagato prima dei debiti della massa, al pari delle spese di giustizia**.

Si ricorda, a tal proposito, che il caso oggetto della richiamata pronuncia riguardava il **legale** di una **procedura**, che, avendo maturato un **compenso** pari ad euro 34.756,47, si era visto **riconoscere** dal **Giudice Delegato** un importo pari alla differenza tra l'**attivo fallimentare residuo** (€ 17.451,28) e il **compenso liquidato** al **curatore** (€ 13.071,18).

Ebbene, il Tribunale **rigettava** il **reclamo** del **legale**, statuendo che il **compenso** del **curatore** e le **spese di giustizia** devono essere **pagate prima dei debiti della massa**, e **non** nell'ambito di un **progetto di riparto**, trattandosi di **liquidazione giudiziale di un ausiliario di giustizia**,

esecutiva per legge ai sensi dell'[articolo 53 disp. att. c.p.c.](#).

D'altra parte, "***non senza ragione, ... la legge fallimentare impone che la liquidazione del compenso del curatore avvenga subito dopo il rendiconto e prima del riparto finale, rendendo chiaro come quest'ultimo debba attuarsi distribuendo le somme realizzate al netto di quanto spettante al curatore a titolo di compenso.***"



Master di specializzazione

**L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE:
CASI OPERATIVI E PRATICA PROFESSIONALE**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Sanzioni da inadempimenti connessi al reverse charge

di **Alessandro Bonuzzi**

Il [comma 9-bis dell'articolo 6 del D.Lgs. 471/1997](#), così come modificato ad opera del D.Lgs. 158/2015, regola la sanzione amministrativa applicabile al cessionario/committente, soggetto passivo d'imposta, che **non** pone in essere, totalmente o parzialmente, gli **adempimenti** connessi a operazioni da assoggettare al sistema dell'**inversione contabile**.

La disposizione riguarda le violazioni commesse dall'acquirente, sia nell'ipotesi in cui egli debba emettere **autofattura** (ad esempio quando l'operazione è territorialmente rilevante in Italia e il cedente/prestatore è un operatore economico *extra-Ue*), sia quando trova applicazione il meccanismo dell'**integrazione** della fattura ricevuta dal cedente/prestatore (ad esempio quando l'operazione è territorialmente rilevante in Italia e il cedente/prestatore è un operatore economico Ue).

In tali ipotesi il cessionario/committente è colpito:

- con una sanzione in **misura fissa**, da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 20.000 euro, se, pur essendosi verificata l'omissione degli adempimenti connessi all'inversione contabile, l'operazione **risulta** comunque dalla **contabilità**;
- con una sanzione **proporzionale** nella misura compresa tra il 5 e il 10% dell'imponibile non documentato, con un minimo di 1.000 euro, se l'operazione **non risulta** dalla **contabilità**.

Nella seconda, più grave, circostanza occorre individuare il corretto ammontare dell'**imponibile** da utilizzare come **base di calcolo** della sanzione. Sul punto è intervenuta la [circolare AdE 16/E/2017](#) specificando che a tale fine restano valide le indicazioni fornite con la [risoluzione AdE 140/E/2010](#), secondo cui *“la violazione, concernente l'irregolare assolvimento dell'Iva a causa dell'erronea applicazione del regime dell'inversione contabile, si realizza di fatto quando viene operata la **liquidazione mensile o trimestrale**: è in tale sede, infatti, che il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell'imposta relativa alle operazioni attive da « assolvere »”*.

Alla luce di ciò, la [circolare AdE 16/E/2017](#) afferma che *“la sanzione compresa tra il 5 e il 10% vada commisurata all'**importo complessivo dell'imponibile** relativo alle operazioni soggette all'inversione contabile riconducibili a **ciascuna liquidazione** (mensile o trimestrale) e **con riguardo a ciascun fornitore**; laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate”*.

Qualora l'omissione degli adempimenti connessi al *reverse charge* comporti anche un'**infedele dichiarazione** oppure un'**indebita detrazione** Iva da parte del cessionario/committente soggetto passivo d'imposta, trovano altresì applicazione le **ordinarie sanzioni** previste, rispettivamente, in caso di:

- dichiarazione infedele ([articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 471/1997](#)) e
- illegittima detrazione dell'Iva ([articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997](#)),

così come espressamente stabilito dal [comma 9-bis](#) in esame.

Pertanto, se per effetto dell'omessa doppia registrazione, da effettuare nelle ipotesi di inversione contabile, non emerge l'Iva a debito connessa all'**indetraibilità** – anche parziale – dell'imposta, si rende applicabile, oltre alla sanzione “da [9-bis](#)”, anche la sanzione da indebita detrazione e da infedele dichiarazione.

La sanzione dal 5 al 10% dell'imponibile, oltre alle sanzioni da indebita detrazione e da infedele dichiarazione, laddove ne ricorrano le condizioni, si applica anche quando il cessionario/committente **omette** di **regolarizzare** un'operazione soggetta a *reverse charge*. Ciò si verifica quando:

- il **cedente/prestatore** non ha emesso il documento fiscale **entro 4 mesi** dalla data di effettuazione dell'operazione oppure ha inviato una fattura irregolare e,
- dal canto suo, il **cessionario/committente** non ha **informato** l'Ufficio competente entro il **30° giorno** successivo, provvedendo entro lo stesso termine a **emettere** la **fattura**, o a regolarizzarla, nonché ad **assolvere** l'imposta mediante l'inversione contabile.

In tal caso, la misura dal 5 al 10% opera in luogo di quella **più elevata** – pari al **100% dell'imposta** – prevista dall'[articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997](#), la quale riguarda esclusivamente la mancata regolarizzazione di operazioni non soggette a *reverse charge*.

Si evidenzia, infine, che il **cedente/prestatore**, per le violazioni commesse in relazione alle operazioni soggette all'inversione contabile, è colpito con la sanzione dal 5 al 10% dei corrispettivi **non documentati** (o **non registrati**) di cui al [comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs. 471/1997](#).



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Diritto annuale CCIAA: in arrivo maggiorazioni fino al 20%

di **Dottryna**



Entro il prossimo 30 giugno, i soggetti interessati sono tenuti al versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi e Irap 2017, nonché del diritto annuale a favore della Camera di Commercio.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione *"Adempimenti"*, la relativa *Scheda di studio*.

Nel presente contributo sono trattate le disposizioni relative il diritto annuale tenuto conto delle maggiorazioni previste dal decreto 22/05/2017 del MiSE.

Per effetto delle disposizioni previste dall'[articolo 7-quater del D.L. 193/2016](#), il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2017 e dal modello Irap 2017 (saldo anno 2016 e prima rata di acconto 2017) va effettuato, quest'anno, entro il **prossimo 30 giugno** ovvero entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (in caso di contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare), fermo restando la facoltà di eseguire il versamento entro il **30° giorno successivo** ai suddetti termini applicando la **maggiorazione** dello 0,40% (ossia, per i soggetti con periodo d'imposta solare, al 31 luglio 2017 – il 30 luglio cade di domenica).

Senza entrare nel merito dell'acconto delle imposte sui redditi, le cui modalità di calcolo sono note, si focalizza l'attenzione sulle disposizioni in materia di **diritto camerale**.

Si ricorda, infatti, che il termine per il versamento del **diritto annuale** coincide con quello previsto per il **pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**, sempre con la possibilità di differire il pagamento ai successivi 30 giorni applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Pertanto, imprese individuali, società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, coincidente con l'anno solare, devono versare il diritto annuale **entro il prossimo 30 giugno**.

I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180, devono effettuare il versamento del diritto entro **l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**. I soggetti, invece, che **non approvano** il bilancio nei termini stabiliti, sono tenute al versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.

Affrontato l'aspetto relativo i termini di versamento, si pone ora l'attenzione sulle **misure del diritto camerale** riportate nella [nota 359584/2016 del MiSE](#).

Sul punto si fa presente che, con il decreto 22/05/2017, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stata **autorizzata l'applicazione di una maggiorazione fino al 20%** del diritto camerale annuale per il triennio 2017-2019 nel caso le stesse CCIAA abbiano presentato programmi e progetti, condivisi con le Regioni, con la finalità di promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Nel decreto sono state individuate **79 Camere di Commercio** che hanno **richiesto ed ottenuto la maggiorazione del 20%** degli importi del diritto annuale.

Nella comunicazione del MiSE viene chiarito che *"nelle more della registrazione da parte della Corte dei conti"* del decreto, le imprese saranno tenute a **versare le misure del diritto annuale senza considerare l'incremento, e provvederanno al versamento del conguaglio** (ossia della sola maggiorazione del 20%) **entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi**.

L'obbligo di **conguaglio** dovrebbe riguardare, quindi, i soggetti che hanno effettuato il versamento prima della pubblicazione del decreto, mentre quelli che effettueranno il versamento successivamente a tale pubblicazione dovranno far riferimento alle nuove misure.

Tornando alle misure del diritto camerale si ricorda che queste, a decorrere dal 2017, coincidono con quelle stabilite dal [D.M. 21/04/2011](#) **ridotte del 50%**.

Ciò premesso, si riportano, già ridotte del 50%, **le misure fisse** del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2017.

Per i soggetti iscritti nella **sezione "speciale"** del Registro delle imprese, il diritto è dovuto (senza considerare l'eventuale maggiorazione del 20%) secondo quanto di seguito riportato.

Misure fisse diritto annuale – Importi 2017

Imprese	Sede	Unità locale
Imprese individuali (imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 44,00	€ 8,80
Società semplici non agricole	€ 100,00	€ 20,00
Società semplici agricole	€ 50,00	€ 10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001	€ 100,00	€ 20,00

Per le imprese iscritte nella **sezione “ordinaria”** del Registro, il diritto annuale è determinato tenuto conto delle seguenti misure:

- imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
- altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile allo scaglione di fatturato 2016.

Il tributo è dovuto anche dai **soggetti iscritti al REA**, i quali sono tenuti a versare un diritto annuale nella **misura fissa pari a 15 euro**.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero, infine, devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di **55 euro**.

Nel caso di imprese tenute al **versamento del diritto annuale commisurato “al fatturato”** (imprese diverse da quelle individuali e da quelle per cui sono previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le stesse applichino al fatturato 2016 le aliquote definite con il [D.M. 21/04/2011](#), mantenendo nella sequenza di calcolo **5 cifre decimali**; gli importi così determinati, dovranno essere **ridotti del 50%** e successivamente arrotondati all'unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MiSE **19230/2009**.

Si riportano, di seguito, le **fasce di fatturato** e le **aliquote** da utilizzare per i calcoli.

Scaglioni di fatturato		Fasce e aliquote
da euro	a euro	Aliquote
0	100.000,00	€ 200 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015% su parte eccedente € 100.000
oltre 250.000	500.000,00	0,013% su parte eccedente € 250.000
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010% su parte eccedente € 500.000
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009% su parte eccedente € 1.000.000
oltre 10.000	35.000.000,00	0,005% su parte eccedente € 10.000.000
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003% su parte eccedente € 35.000.000
oltre 50.000.000		



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >